

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

I.R.P.E.F.

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 - Variazione dell'aliquota

Art. 6 - Modalità di versamento

Art. 7 – Esenzioni

Art. 8 - Funzionario responsabile

Art. 9 - Sanzioni e interessi

Art. 10 - Efficacia

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), ed ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Tavagnacco, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Tavagnacco, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5
Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0.6 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con modifica del presente regolamento, con deliberazione da parte dell'organo competente, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito di cui al D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.
4. A norma dell'art. 169 della L. 27 dicembre 2006 nr. 296, in caso di mancata approvazione della variazione all'aliquota entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione, la stessa si intende prorogata di anno in anno.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva. Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili.
3. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Art. 7

Esenzioni

1. Potranno essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per l'anno 2008, non sono previste soglie di esenzione.

Art. 8

Funzionario responsabile

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.